

dero che tutta questa materia della trasformazione del personale forestale venga innanzi alla Camera, e vi venga nei termini precisi che sono indicati in questo articolo.

Ma io mi avvicino all'onorevole Mosca, perchè invece di prendere due anni di tempo, il Governo si impegna di presentare tutto questo in un anno.

Quindi si dichiara contento e anche nell'interesse della sua tesi non cimenti al voto la sua proposta. (*Approvazioni - Si ride*).

PRESIDENTE. Onorevole Celli, insiste nel suo emendamento?

CELLI. Sono già d'accordo con l'onorevole ministro. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Tommaso Mosca?

MOSCA TOMMASO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 7, con la modificazione proposta dall'onorevole ministro di agricoltura.

(È approvato).

Art. 8.

Per i provvedimenti relativi al personale del reale Corpo delle foreste, secondo le disposizioni di legge e di regolamento, è chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal ministro oppure dal sottosegretario di Stato, composto del direttore generale delle foreste e di quattro ispettori superiori, i quali ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti i due che debbono cessare dalle funzioni.

Un impiegato della Direzione generale designato dal Ministero, esercita la funzione di segretario.

(È approvato).

TITOLO II.

Del Demanio forestale di Stato

Art. 9.

È istituita l'azienda speciale del Demanio forestale di Stato, allo scopo di provvedere mediante l'ampliamento e l'inalienabilità della proprietà boschiva demaniale, e coll'esempio di un buon regime industriale di essa, all'incremento della silvicoltura e del commercio dei prodotti forestali nazionali.

È capo dell'azienda il direttore generale delle foreste, il quale presiederà il Consi-

glio di amministrazione, composto di due ispettori superiori forestali, degli ingegneri capi del Genio civile e delle miniere, del rappresentante del ministro del tesoro di cui all'articolo 3, e del direttore dell'Istituto superiore forestale. Gli ispettori superiori forestali sono nominati per un biennio e non possono essere riconfermati se non dopo trascorso un altro biennio.

A questo articolo è proposto anzitutto il seguente emendamento sostitutivo dell'onorevole Sanarelli:

Al secondo comma sostituire:

« Il direttore generale delle foreste sovraintende alla gestione dell'azienda, assistito da un Consiglio di amministrazione che si radunerà ogni qualvolta egli crederà di convocarlo.

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dallo stesso direttore generale e composto di sei consiglieri, i quali verranno nominati con decreto reale per un triennio e scelti dal ministro fra le persone o i funzionari dello Stato notoriamente competenti nell'economia o nella legislazione forestale e nelle discipline industriali commerciali, contabili ed amministrative ».

L'onorevole Sanarelli ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

Veramente, onorevole Sanarelli, ella lo avrebbe già svolto.

SANARELLI. No, onorevole Presidente, non l'ho svolto; ne sia sicuro.

Illustrerò con poche parole lo scopo per cui ho presentato questo emendamento.

Il capoverso dell'articolo 9 di questo progetto di legge regola, secondo il mio modo di vedere, la parte più delicata, più difficile e più sensibile del demanio forestale dello Stato, ossia il Consiglio di amministrazione.

Ma questo Consiglio di amministrazione non deve essere, come qui risulta, un duplicato del Consiglio forestale, perchè il Consiglio forestale deve avere mansioni ed indirizzo tutto affatto diversi da quelli del consiglio di amministrazione.

Questo articolo 9 chiama a far parte del Consiglio di amministrazione della azienda del demanio presso a poco gli stessi funzionari del Consiglio forestale, ossia persone che hanno qualità essenzialmente tecniche. Ma a mio modo di vedere il Consiglio di amministrazione dovrebbe essere costituito da persone pratiche di affari, capaci di poter dare dei Consigli e dei pareri ai tecnici